SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 580-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ASSIRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni delle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici

---

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni delle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici è conseguenza della impugnativa da parte della Commissione CEE della legge 17 agosto 1974, n. 383, che convertiva in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254.

Con tale provvedimento l'aliquota IVA sulle acqueviti di cereali, di canna e sul gin veniva elevata dal 18 al 30 per cento mentre rimaneva immutata quella sulle altre acqueviti di più rilevante interesse nazionale.

Il provvedimento in esame evita la procedura contenziosa che porterebbe l'Italia di fronte alla Corte di giustizia della Comunità.

La normativa, che si sottopone all'esame del Senato, in armonia con quanto già deciso anche dalla Francia in materia di vini, pone sul medesimo piano i prodotti di acqueviti e li differenzia a seconda della regolamentazione e tutela con le norme specifiche del territorio di produzione.

Essendo avvenute nel frattempo modifiche alla legge n. 383 del 17 agosto 1974, si pone pure la necessità della abrogazione di disposizioni ora superate.

Con l'articolo 1 viene stabilita l'aliquota del 18 per cento IVA per le acqueviti diverse da quelle della Tabella B, punto 27 del decreto n. 633 del 1972; e cioè quelle non a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate, mettendo quindi sullo stesso piano tutte le acqueviti meno nobili.

L'articolo 2 modifica l'« incriminato » punto 27 della Tabella B del decreto n. 633 che diceva: « gin e acqueviti, escluse quelle di vino, di vinacce e di frutta ».

La nuova dizione del punto 27 si ispira, come detto, alla formula francese assunta per i vini e che distingue non « nazionalisticamente » le acqueviti, ma a seconda della loro regolamentazione.

L'articolo 3 è abrogativo delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 maggio 1976, n. 249, di conversione del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, anche perchè l'aliquota IVA al 35 per cento per i prodotti gravati prima al 30 per cento è stata stabilita con il decreto-legge n. 15 del 1977, sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e il costo del lavoro, la cui legge di conversione è stata approvata dal Parlamento.

Per queste considerazioni il relatore ritiene di poter proporre agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58.

ASSIRELLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

30 marzo 1977

La Commissione Bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici.

Decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 70 del 14 marzo 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Art. 2.

Il n. 27 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 27) gin; acqueviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, nel testo modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1977.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.